

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2630

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ARCELLI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(MOTZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1996

*Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237,
recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme
relative ad impegni internazionali*

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il 31 dicembre 1995 sono venute a scadenza alcune disposizioni collegate, direttamente o indirettamente, con impegni assunti in sede internazionale e che, quindi, si rende necessario prorogare, così come si impone l'esigenza di consentire l'utilizzazione nell'anno 1996 di una serie di stanziamenti iscritti sul bilancio 1995 del Ministero degli affari esteri che non hanno potuto essere impegnati nello stesso anno per insuperabili difficoltà di ordine politico o amministrativo.

Altre misure di carattere urgente s'impongono sia per assicurare l'efficace esercizio di funzioni istituzionali del Ministero (connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Schengen ed all'attività di cooperazione allo sviluppo), sia per provvedere al finanziamento di iniziative di rilevanza internazionale (missioni di monitoraggio - ECMM - Vertice mondiale sull'alimentazione, *Forum* del Mediterraneo).

Si illustrano qui di seguito le motivazioni specifiche che sottendono le norme contenute in ciascun articolo.

2. Come è noto, dalla metà di giugno del 1993, forze doganali e di polizia dei paesi dell'UEO sono presenti in Romania, oltre che in Bulgaria ed Ungheria per assistere tali tre Stati rivieraschi del Danubio nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU che hanno imposto l'*embargo* nei confronti della Serbia-Montenegro. Sin dall'avvio dell'operazione, l'Italia ha svolto funzioni di primo piano. È infatti sotto la presidenza italiana dell'UEO che sono state adottate le decisioni politiche che hanno condotto alla realizzazione di un'iniziativa che figura tra le più significative ed impegnative sinora assunte da tale organizzazione. Il riconoscimento del ruolo italiano si è concretizzato nell'attribuzione ad un ufficiale della Guardia di finanza (attualmente il colonnello Basso) del Co-

mando del contingente UEO, cui l'Italia contribuisce con 82 uomini della Guardia di finanza. Il costo annuale dell'operazione per l'Italia è stato, in media, di oltre 14 miliardi.

Più in particolare, le forze UEO provvedono al controllo (in tre aree, situate rispettivamente in Romania, in Ungheria e in Bulgaria), anche ispettivo, dei natanti che viaggiano sul fiume, nonché alla prevenzione, sotto l'autorità degli Stati rivieraschi, di eventuali violazioni, anche mediante il ricorso al minimo uso della forza (il personale è dotato soltanto di armamento per la propria protezione individuale).

In passato il finanziamento della partecipazione italiana alla missione sul Danubio è stato disposto con decreti-legge semestrali per semestre. Da ultimo il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato tale partecipazione fino al 31 dicembre 1995.

Le recenti risoluzioni ONU numeri 1021 e 1022, pur sospendendo le sanzioni commerciali nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, mantengono fermo l'*embargo* sulle armi nei confronti di tutti i Paesi della ex Jugoslavia e quello commerciale verso i territori della Bosnia occupati dalle forze serbo-bosniache.

Pertanto con l'articolo 1 del presente decreto si provvede ad una ulteriore proroga per il periodo di sei mesi e, comunque, non oltre la data, qualora anteriore, in cui l'UEO revocherà la delibera che diede il via all'iniziativa.

Con il comma 3 dello stesso articolo viene prorogata fino al 31 dicembre 1996 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, che ha svolto nell'anno 1995 un'atti-

vità preziosa di supporto e di consulenza giuridica per consentire alla DGCS di risolvere, con il minore danno possibile per le finanze statali, le numerose controversie in corso. La continuazione dei lavori di detta commissione è ritenuta indispensabile dal Ministero degli affari esteri, essendo ancora numerose e complesse le pratiche di contenzioso pendenti.

3. L'articolo 2 proroga per l'anno 1996 il funzionamento del Comitato interministeriale per il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell'Adriatico. Detto Comitato fu a suo tempo istituito dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e prorogato per il triennio 1993-1995 dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1995, n. 295.

Compito istituzionale dell'organismo in parola è quello di «provvedere al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle Commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-slovene-croate» in specificate materie, le quali sono tuttora in funzione, nel quadro dell'attuazione degli accordi di Osimo. In particolare tali Commissioni sono:

a) la Commissione italo-slovena per la manutenzione dei confini di Stato, ex Convenzione di Nova Gorica del 29 ottobre 1980;

b) la Commissione mista italo-slovena per l'idroeconomia, ex Accordo di Bled del 30 marzo 1978;

c) la Commissione italo-slovena per la difesa comune contro la grandine, ex Convenzione di Trieste del 6 aprile 1982, la quale stabilisce le modalità e le forme di cooperazione per la difesa comune contro la grandine;

d) la Commissione mista italo-sloveno-croata per il traffico di frontiera, ex Accordo di Udine del 15 maggio 1982 per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe;

e) la Commissione italo-sloveno-croata per la protezione ambientale dell'Adriatico (ex Accordo di Belgrado del 12 febbraio 1974 ed ex Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, articolo 8), il cui obiettivo principale è di avviare una gestione integrata dell'ecosistema adriatico.

4. L'articolo 3 riguarda lo slittamento al 1996 di somme non impegnate nell'anno 1995 in applicazione della legge n. 212 del 1992 (cooperazione con i Paesi dell'est europeo), della legge n. 388 del 1993 (ratifica degli Accordi di Schengen), della legge n. 579 del 1994 (ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per lo smantellamento delle armi nucleari) e della legge n. 51 del 1995 (ratifica dell'Accordo con l'UNIDO sul Centro internazionale per la scienza e la tecnologia di Trieste), nonché delle somme stanziare nel capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in quanto, per una serie di difficoltà dovute a fattori di natura internazionale o amministrativa, l'applicazione delle leggi innanzi richiamate ha subito gravi ritardi.

Nel contesto dello stesso articolo 3 è stata inoltre prevista, per le medesime ragioni di cui sopra, la conservazione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 istituiti a seguito della soppressione del Fondo speciale della cooperazione.

In relazione a questi ultimi quattro capitoli si segnala che il 31 dicembre 1994 è terminata la gestione fuori bilancio degli stanziamenti per l'aiuto allo sviluppo ed è contemporaneamente iniziata la gestione in bilancio delle iniziative di cooperazione, a valere sui capitoli della nuova rubrica 8 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Le complesse operazioni di passaggio da una gestione all'altra, cui si è aggiunto - rendendo più difficile la gestione - il blocco selettivo dei nuovi impegni di spesa disposto con il decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, sono le cause principali del livello molto basso degli impegni as-

sunti nel corso del 1995 dalla cooperazione italiana.

In particolare, non è stato possibile impegnare, se non in minima parte, il residuo di stanziamento 1994 di 566 miliardi di lire, essendo quest'ultimo rimasto per buona parte dell'anno inutilizzabile a seguito di un rilievo della Corte dei conti, pervenuto, soltanto nel mese di giugno, sul decreto di accertamento del predetto residuo.

La somma di 566 miliardi è una cifra ingentissima, solo di poco inferiore all'intero stanziamento di competenza 1995 per la cooperazione a dono. Se detta somma a fine 1995 dovesse andare in larga parte in economia, l'Italia non sarebbe più in grado di dare seguito ad importantissimi impegni assunti con i Paesi in via di sviluppo, con gli organismi internazionali e con gli altri donatori. Le conseguenze negative si ripercuoterebbero sull'intera politica estera del Paese.

È inoltre prevista la conservazione dei fondi del capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e dei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fondi da erogare ai soggetti attuatori dei lavori relativi al piano di bacino del fiume Isonzo in territorio italiano e sloveno. Il relativo stanziamento di lire 75 miliardi è stato disposto con l'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge n. 295 del 1995, mediante l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui relative, per lire 1.900 milioni al capitolo 8225 del Ministero degli affari esteri, e per lire 73.100 milioni ai capitoli 7015 e 7728 del Ministero dei lavori pubblici.

5. L'articolo 4 provvede alla proroga fino al 31 dicembre 1996 delle posizioni del personale fuori ruolo e comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo da altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, nonchè dei contratti stipulati dalla stessa Direzione generale per le stesse ragioni. I comandati ed i fuori ruolo (140 unità) ed i contrattisti *ex lege* 29 dicembre 1988, n. 554 (74 unità) rappresentano la componente umana indispensabile per l'attività della DGCS. Senza il personale sopra indicato la cooperazione si vedrebbe

costretta a rinunciare ai suoi compiti istituzionali, essendo il personale di ruolo che presta servizio alla DGCS assai limitato quanto al numero.

Per quanto concerne, in particolare, i contrattisti *ex lege* n. 554 del 1988, va rilevato che nel 1995 non è stato possibile dare corso alla loro immisione nei ruoli sulla base del concorso per titoli che doveva essere espletato entro il 30 novembre 1995 - come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295 - a causa dei rilievi sollevati dalla Corte dei conti. La Corte non ha infatti considerato legittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale la DGCS aveva provveduto a determinare le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale a tempo determinato e a bandire il relativo concorso nel gennaio 1995.

La Corte dei conti in Sezione di controllo nell'adunanza dell'11 maggio 1995 ha poi esaminato le controdeduzioni del Dipartimento della funzione pubblica ed ha emanato una delibera che è stata depositata il 6 ottobre 1995.

Indipendentemente dalle considerazioni di cui fa stato la suddetta delibera, non è stato possibile - dati i tempi assai stretti - effettuare il concorso per titoli del personale a tempo determinato dalla DGCS entro la data indicata dall'articolo 5 della legge n. 295 del 1995 in conformità a quanto stabilito dalla suddetta delibera.

Per le suesposte considerazioni è indispensabile poter contare su una proroga dei comandati e fuori ruolo, nonchè dei contrattisti *ex lege* n. 554 del 1988 al 31 dicembre 1996, spostando il termine per bandire il concorso per i contrattisti al 30^o giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

6. L'articolo 5 assicura la continuazione delle attività di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia.

La costituzione della missione di monitoraggio (ECMM) è stata decisa dalla Comunità europea nel 1991 al fine di con-

tribuire ad una soluzione politica della crisi jugoslava.

Il mandato della missione si fonda sul *Memorandum of understanding* (MOU), firmato il 13 luglio 1991 dalle parti jugoslave in seguito al raggiungimento di un accordo a Brioni, grazie alla mediazione della Comunità europea.

L'attività della missione si è concentrata inizialmente in Slovenia; nel corso del 1991, la ECMM ha esteso la sua azione alla Croazia (con l'accordo del 1^o settembre), alla Bosnia-Erzegovina (1^o ottobre) ed alla Federazione serbo-montenegrina. Nel 1992 il raggio d'azione della ECMM si è ampliato ulteriormente, sino a comprendere - oltre alle Repubbliche ex jugoslave - le regioni di confine della Bulgaria, dell'Albania e dell'Ungheria.

Le funzioni principali svolte dalla missione in questi ultimi tre anni possono riassumersi come segue: *a*) mediare tra le parti in conflitto, con il precipuo compito di facilitare il raggiungimento di un accordo tra le stesse, in particolare sull'adozione delle misure fiduciarie; *b*) monitorare la situazione politica ed economica del Paese; *c*) verificare il rispetto dei diritti umani; *d*) monitorare la situazione militare. Per l'espletamento di tali incarichi, squadre di osservatori (di solito formate da due o tre *monitors* ed un autista) si recano *in loco* per valutare la situazione sul ter reno, rilevare eventuali violazioni dei «cessate-il-fuoco» e facilitare il dialogo tra le parti.

Il nucleo centrale della ECMM, è il centro di coordinamento, situato a Zagabria. La missione annovera inoltre i seguenti centri regionali: Belgrado, Spalato (base logistica), Zenica, Knin, Sofia, Tirana e Sezged (Ungheria).

Dopo le intese sulla Bosnia a Dayton il 21 novembre scorso, e a seguito delle iniziative militari croate del maggio ed agosto scorsi che hanno portato Zagabria a riacquisire il controllo sulle Krajine (ad eccezione della Slavonia orientale), i compiti della ECMM sono destinati a subire degli aggiornamenti, con l'assunzione di funzioni ulteriori.

In particolare, l'attenzione verrà rivolta prioritariamente alla Bosnia-Erzegovina,

concretizzandosi in un rafforzamento del nucleo istituito a Sarajevo; parte del contingente opererà nel quadro dell'operazione OSCE - secondo meccanismi oggetto di negoziati tra Unione europea ed OSCE medesima - per lo svolgimento di elezioni entro nove mesi dalla firma delle intese di pace. Altra area di preminente interesse ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli accordi di pace è la Slavonia orientale, ove sarà necessario potenziare le strutture esistenti.

Al finanziamento delle spese derivanti dalla missione di monitoraggio sopra illustrata si è provveduto, fino alla metà dell'anno 1995, attingendo allo stanziamento iscritto al capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (legge n. 180 del 1992 per le iniziative di pace) che, a seguito del versamento del 65 per cento della quota dovuta per il primo semestre, ha esaurito la disponibilità.

Con il presente articolo si provvede a finanziare il pagamento di quanto dovuto dall'Italia per il 1995 (residuo) e per il 1996, nonché l'anticipazione agli altri Stati della Unione europea cui l'Italia è tenuta quale Presidenza dell'Unione stessa, come meglio specificato nella relazione tecnica.

7. L'articolo 6 concerne la concessione di contributi per l'organizzazione del vertice dell'alimentazione e del *Forum* dei Ministri degli affari esteri del Mediterraneo, che si terranno rispettivamente a Roma e Malta nei prossimi mesi.

La Conferenza generale della FAO del 1995 ha deciso di convocare dal 13 al 17 novembre 1996, nella sede dell'Organizzazione, un vertice dei Capi di Stato e di Governo per discutere i problemi della sicurezza alimentare nel mondo.

Il vertice di Roma, che si inserisce e dovrebbe concludere il ciclo delle conferenze mondiali promosse nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite per affrontare al più alto livello i grandi problemi dell'umanità (ambiente, infanzia, condizione femminile, criminalità) rappresenterà quindi il momento di sintesi del dibattito che in questi ultimi anni ha visto impegnata la comunità

internazionale sulle nuove strategie di cooperazione Nord-Sud.

Il vertice, che ha già ottenuto l'adesione di tutti i Governi, dovrà concludersi con una dichiarazione solenne (dichiarazione di Roma) di tutti i Capi di Stato e di Governo del mondo di impegno ad adottare a livello nazionale ed internazionale le misure più appropriate per alleviare nel breve termine ed eliminare a medio e lungo termine il gravissimo problema dell'insicurezza alimentare che tuttora affligge la gran parte dei Paesi in via di sviluppo. Il vertice approverà anche un piano d'azione volto ad orientare in modo concreto l'azione dei Governi, delle organizzazioni internazionali e della società civile su linee di più attiva collaborazione.

L'evento, per l'eccezionale importanza della sua problematica e per gli effetti che potrà avere sulle drammatiche condizioni di vita di centinaia di milioni di esseri umani, non mancherà di avere un rilevante impatto a livello politico e di opinione pubblica. L'Italia, ospitando la riunione, potrà certamente trarne un beneficio d'immagine di altissimo livello, oltre che confermare il suo tradizionale continuo impegno in favore degli strati più diseredati della popolazione mondiale.

Il vertice sarà realizzato con criteri di rigida economia ed in questa ottica sarà tenuto nei locali della sede centrale della FAO a Roma. Per contenere l'onere finanziario sul bilancio ordinario dell'organizzazione - su cui sono stati stanziati per l'organizzazione del vertice 1.500.000 di dollari - la FAO ha richiesto l'appoggio dei Paesi membri affinché contribuiscano in varia misura su base volontaria alle spese. Inoltre una serie di servizi sarà offerta gratuitamente da vari *sponsor* privati, tra i quali la FIAT e la TELECOM.

Come Paese che ospita la FAO e le altre organizzazioni agroalimentari delle Nazioni Unite e che ospiterà il vertice, appare doveroso che l'Italia fornisca tutto il suo appoggio non solo politico e diplomatico, ma anche finanziario all'iniziativa e contribuisca al suo successo, traendone per se stessa il giusto ritorno di immagine.

Dopo un'approfondita analisi, si sono individuate alcune iniziative che il Governo italiano sarebbe opportuno prendesse per venire incontro alle necessità della FAO ed al tempo stesso ottenere il massimo dei benefici politici. A tal fine si ritiene opportuno che l'Italia stanzi la somma di 2000 milioni di lire che verrà erogata alla FAO per far fronte alle spese di partecipazione al vertice dei rappresentanti dei Paesi più sfavoriti, per le attività di primaria importanza miranti a promuovere il più ampio coinvolgimento dell'opinione pubblica, della comunità scientifica, delle organizzazioni non governative, del settore privato e di tutti gli ambienti della società civile interessati, nonché per tutte le attività divulgative ed informative atte a valorizzare l'apporto del nostro Paese al vertice e più in generale all'azione della FAO.

Il contributo italiano sarà conferito alla FAO ed amministrato dall'organizzazione, sulla base di un programma di attività che sarà stabilito, di comune intesa, da un comitato paritetico Italia-FAO.

Il *Forum Mediterraneo*, avviato nell'estate del 1994 ad Alessandria d'Egitto dai Ministri degli esteri di Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia, con l'aggiunta in seguito di Malta, ha svolto la sua attività, quale istanza di dialogo informale e flessibile, attraverso i suoi tre gruppi di lavoro (politico, culturale ed economico-sociale).

La riunione ministeriale tenutasi a Saint Maxime nell'aprile del 1995 ha potuto così approvare una serie di progetti, specie nel settore culturale, che hanno avviato una proficua collaborazione con i Paesi partecipanti.

Quanto alle prospettive future del *Forum*, si va affermando un'unanime opinione, confermata a Saint Maxime, circa la necessità che l'esercizio continui a mantenere un suo profilo autonomo rispetto alle esistenti istanze di dialogo e di cooperazione nell'area - ed in primo luogo la Conferenza euro-mediterranea tenutasi a fine novembre 1995 a Barcellona - nei confronti delle quali potrebbe peraltro utilmente contribuire con proposte ed idee. Tale ultima fun-

zione è stata in particolare assolta dalla riunione ministeriale e straordinaria del *Forum Mediterraneo* tenutasi alla fine del mese di luglio dell'anno scorso a Tabarka, in Tunisia.

Dall'aprile del 1995 l'Italia detiene la «presidenza informale» del *Forum* e al nostro Paese incombe l'onere, così come è stato deciso a Saint Maxime, di organizzare nel primo semestre del 1996 la prossima riunione ministeriale. La coincidenza con il nostro semestre di presidenza dell'Unione europea non è casuale, bensì dettata dalle possibili sinergie che potrebbero svilupparsi tra i due esercizi.

La sessione del *Forum Mediterraneo* si articolerà secondo il seguente programma.

La riunione ministeriale sarà articolata su due giornate di lavoro (una sessione nel tardo pomeriggio e una nel corso della mattinata seguente). Tali sessioni saranno precedute nel primo pomeriggio da una riunione preparatoria a livello di esperti. L'evento si concluderà con una conferenza stampa alla quale parteciperanno i Ministri degli esteri.

Fra gli incontri conviviali previsti sarà offerto, la prima sera, un ricevimento, seguito da un pranzo di lavoro ristretto ai Ministri e ai loro più vicini collaboratori, nonché un pranzo per gli altri partecipanti. Una prima colazione di lavoro allargata a tutti i partecipanti precederà la sessione della seconda giornata.

Le delegazioni presenti, che potranno comprendere da cinque a otto membri circa, saranno alloggiate nello stesso luogo dove si svolgeranno i lavori. Saranno a carico del Governo italiano le spese di ospitalità per il Ministro degli esteri e tre accompagnatori.

Sempre in tema logistico, sarà necessario provvedere al trasporto delle delegazioni a Ravello, rimanendo aperta l'opzione di un trasferimento in pullman da Roma o da un aeroporto vicino, ad esempio quello di Napoli. I Ministri e i loro più vicini collaboratori avranno a disposizione un'autovettura. Tali autovetture, con autista, potranno essere noleggiate *in loco* oppure a Roma. Saranno anche prese le necessarie misure in

materia di sicurezza, sia all'interno dell'albergo che nelle sue adiacenze.

Tenuto conto che inglese e francese sono le lingue di lavoro previste, saranno allestite le strutture necessarie per assicurare la traduzione e l'interpretariato, rimanendo aperta la questione di sapere se tali accorgimenti dovranno essere presi anche per la lingua araba (in analogia con quanto si è verificato in occasione di qualche riunione dei gruppi di lavoro del *Forum Mediterraneo*).

I giornalisti, per i quali sarà previsto un formale accreditamento, a cura del servizio stampa e informazione, potranno alloggiare in un albergo nei pressi del luogo dove saranno alloggiate le delegazioni, come peraltro avvenuto nella riunione in Francia, nonché in quella straordinaria tenutasi a fine luglio 1995 a Tabarka in Tunisia.

8. Con l'articolo 7 del presente decreto-legge si mira a far fronte ad alcune necessità derivanti da obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Infatti la partecipazione dell'Italia al sistema informatizzato Schengen per il rilascio dei visti si traduce in un sensibilissimo incremento dei carichi di lavoro per i nostri servizi consolari, e ciò comporta l'esigenza di personale aggiuntivo sia per i consolati, che per le cancellerie consolari delle ambasciate.

L'ingresso dell'Italia nel sistema Schengen comporterà l'allacciamento telematico tra la nostra rete diplomatico-consolare, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e, attraverso una banca-dati a Strasburgo, le analoghe autorità degli altri Paesi aderenti al sistema.

Si prevede che il raccordo telematico con la rete estera avvenga in due tempi: nella prima fase sono da collegare 34 sedi di maggiore rilevanza (che comportano circa il 70 per cento del traffico globale dei visti), mentre nella seconda - da realizzare nel periodo 18-24 mesi dopo l'ingresso nel sistema - sono da inserire le rimanenti sedi, che sono quasi 200.

Peraltro anche gli uffici all'estero destinati ad entrare in seconda battuta nel sistema di raccordo telematico dovranno operare sulla base della normativa Schengen e

realizzare collegamenti in tempo reale, sia pure con la procedura non telematica, con il Ministero degli affari esteri, per l'inserimento dei dati nel circuito informativo incentrato sulla banca-dati di Strasburgo.

L'aumento dei carichi di lavoro sulla nostra rete diplomatico-consolare, per effetto dell'ingresso dell'Italia nel sistema Schengen sarà notevole, in particolare per i seguenti motivi:

a) il traffico dei messaggi con il centro destinato almeno a quadruplicarsi rispetto ai dati del 1994 e del 1995, giacchè l'autorizzazione preventiva delle autorità centrali al rilascio dei visti, attualmente limitata ad una ventina di Paesi «sensibili», dovrà estendersi, con lo stretto termine di sette giorni per il rilascio dei visti, alla grande maggioranza dei Paesi soggetti al regime dei visti;

b) l'istruttoria delle domande di «visto Schengen» comporterà una digitazione quasi tripla rispetto a quella richiesta attualmente, poichè la nuova «mascherina» informatica avrà 32 «campi» e richiederà la digitazione di 500-700 caratteri contro gli attuali 300;

c) la regola Schengen della competenza per un Paese a provvedere in quanto «destinazione principale» tra i Paesi del sistema toccati dal viaggio renderà inevitabile un forte accrescimento delle domande presso le sedi diplomatico-consolari italiane, essendo il nostro Paese marcatamente preferenziale per il turismo e disponendo di una rete estera assai estesa: in particolare, poichè il sistema Schengen prevede la delega ad un Paese a ricevere le domande dirette ai Paesi Schengen in una determinata area, l'Italia dovrà istruire domande di visti per Paesi diversi in sedi come Asmara (ove è l'unica rappresentante tra i *partner* Schen-

gen), Tirana, Vilnius, Bombay, Colombo o Shanghai;

d) la necessaria apertura di nuovi sportelli per visti, come quelli già attivati a Kiev, Minsk, Riga e quelli già programmati a Belgrado e Skopje.

Al fine di provvedere al fabbisogno di personale determinato dalle suesposte esigenze, il comma 1 dell'articolo 7 del presente decreto-legge autorizza l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere fino a 200 impiegati con un contratto triennale (in deroga al contingente previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni), anche se le effettive previsioni di aumento dei carichi di lavoro richiederebbero un incremento superiore.

Ci si è peraltro attestati su tale dimensione minimale - nonostante gli attuali organigrammi siano già comunque inadeguati rispetto ad altri gravosi impegni (come, per gli uffici consolari, il completamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e lo svolgimento di pratiche di riacquisto di cittadinanza) - in considerazione delle note problematiche del bilancio dello Stato. Ne conseguirà la possibilità di dotare in media di una sola unità aggiuntiva la maggior parte, ma non la totalità, dei circa 230 uffici interessati.

Il ricorso al personale a contratto rappresenta una scelta obbligata, in considerazione dell'urgenza degli adempimenti connessi al sistema Schengen e dell'assai maggiore flessibilità e celerità che lo strumento contrattuale assicura rispetto al reclutamento concorsuale del personale di ruolo (oltre ai vantaggi dei minori costi e della utilizzazione delle conoscenze linguistiche locali).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1 e 2.

Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni determinato dal IÆSD gennaio al 30 giugno 1996.

Spese per il personale.

La forza complessiva del personale della Guardia di finanza impiegato nelle operazioni è di 83 unità, così suddivise:

- ufficiali 7;
- ispettori 37;
- sovrintendenti, appuntati e finanziari 39.

Gli oneri sono riferiti a:

- a) trattamento economico aggiuntivo.

L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà schierato a Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato determinato prendendo a base il valore della diaria prevista per la Romania e l'Ungheria. Tenuto conto della particolare rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata dell'indennità speciale pari al 70 per cento, conformemente alle analoghe missioni precedenti. Gli oneri sono pertanto quantificati in lire 4.570.000.000 (documento in allegato 1);

b) trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, nonché copertura assicurativa per le unità navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per decreto, alla guida dei mezzi stranieri.

Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e per l'avvicendamento del personale.

Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello praticato per gli altri contingenti italiani in servizio all'estero.

Il calcolo tiene conto della forza media presunta impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

Si sono, altresì, presi in considerazione i costi derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai natanti, agli automezzi ed ai ma-

teriali impiegati nell'operazione. Inoltre, l'abilitazione del personale alla conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista dal presente decreto, ha determinato ulteriori oneri assicurativi.

Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti nazionali.

Gli oneri per il trasferimento dei materiali e l'avvicendamento del personale tengono conto:

della necessità di noleggiare navi traghetto per il rientro dei mezzi e materiali dalle zone di operazione nel territorio nazionale;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei materiali con cadenza periodica;

delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di operazioni.

L'importo previsto per il complesso di tali oneri è quantificato in lire 2.900.000.000.

La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire 7.470.000.000 (allegato 2).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

RIEPILOGO DEL PERSONALE E DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

(Periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 = giorni 182)

Personale	Numero	Assegno di lungo servizio all'estero in \$	Indennità speciale in \$	TOTALE		TOTALE ONERI
				IN \$	IN LIT. (\$ = 1.600)	
ROMANIA						
a) Ufficiali superiori	2	94.00	85.80	158.80	255.680	83.067.520
" inferiori	4	84.00	58.80	142.80	228.480	166.333.440
b) Ispettori	34	84.00	58.80	142.80	228.480	1.413.834.240
c) Sovrintendenti, appuntati e finanziari	35	84.00	58.80	142.80	228.480	1.455.417.600
TOTALE	75					3.128.652.800
UNGHERIA						
a) Ufficiali superiori	0	83.00	58.10	141.10	225.760	0
" inferiori	1	83.00	58.10	141.10	225.760	41.088.320
b) Ispettori	3	83.00	58.10	141.10	225.760	123.264.960
c) Sovrintendenti, appuntati e finanziari	4	83.00	58.10	141.10	225.760	164.353.280
TOTALE	8					328.706.560
TOTALI	83					3.457.399.380
						448.937.164 (1)
						683.653.476 (2)
TOTALE GENERALE						4.570.000.000

(1) Incremento del 13 per cento circa per fronteggiare i seguenti oneri.

missioni del personale all'interno del territorio estero,
oscillazione del cambio;
missione del personale destinato all'attività ispettiva e di collegamento.

(2) Oneri relativi a

incremento di 3 giorni di presenza stimato per raddoppio personale in occasione del cambio di contingente,
biglietti aerei per viaggi di andata e ritorno;
lordizzazione della diaria di missione all'estero

ALLEGATO 2

Tipologia di spesa	Fondi stornati dal Cap. 6856 leggi nn. 295/95 e 437/95	Oneri previsti nell'esercizio 1996 1° semestre
Trattamento economico personale .	8.900.000.000	4.570.000.000
Assicurazione personale e mezzi . . .	2.900.000.000	1.600.000.000
Trasferimento persone e mezzi . . .	1.200.000.000	600.000.000
Approntamento e condizionamento mezzi e materiali	1.400.000.000	700.000.000
TOTALI . . .	14.400.000.000	7.470.000.000

Articolo 1, commi 3 e 4.

Il comma 3 dell'articolo 1 comporta le ragioni di spesa di seguito indicate e quantificate sulla base di una stima di massima dei costi prevedibili.

1. **Compensi ai componenti:**

è previsto per ciascuno degli undici componenti un compenso annuo lordo di lire 30 milioni, elevato di lire 3 milioni per il presidente. Il conseguente onere è pari a complessive lire 333 milioni.

2. **Indennità di missione:**

nell'ipotesi di 5 missioni composte da tre persone ciascuna per una durata di sette giorni, sulla base del seguente criterio di calcolo:

pernottamenti (lire 250.000 al giorno.....)	lire 26.250.000
diaria giornaliera (dollari USA 180, al cambio di lire 1.600, per lire 288.000, cui si aggiungono lire 87.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941). L'importo derivante, pari a lire 375.000, viene ridotto di lire 125.000, corrispondenti ad un terzo della diaria; risulta quindi l'importo finale di lire 250.000.....)	lire 26.250.000
biglietto aereo (lire 3.650.000, calcolato sulla base di un viaggio andata e ritorno Roma-Libreville)...	lire 54.750.000
Totale ...	lire 107.250.000

3. **Incarichi a liberi professionisti:**

è previsto che la commissione di cui all'articolo 1 possa avvalersi dell'opera di liberi professionisti per la definizione di ipotesi transattive con le controparti, ove lo ritenga opportuno. Il valore complessivo dei casi rilevanti si può stimare in circa 50 miliardi ai quali sarà applicato un compenso dello 0,5 per cento.....

lire 250.000.000

Totale generale ... lire 690.250.000

Articolo 2.

Capitolo 1135

Lire 50.000.000 per l'anno 1996.

Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti tradotti negli anni precedenti	lire 11.250.000
Spese di missioni per delegazioni italiane in Commissioni miste: 5 missioni all'estero (Slovenia o Croazia) di due giorni ciascuna per 3 funzionari: lire 19.500.000 (costo medio per una missione lire 1.300.000 di cui 600.000 per diaria e albergo, 700.000 per spese viaggio).....	lire 34.500.000
5 missioni in Italia di due giorni ciascuna per 3 funzionari: lire 15.000.000 (costo medio per una missione lire 1.000.000 di cui 450.000 per diaria e albergo, 550.000 per spese viaggio)	
Spese per interpretariato:	
(traduzione simultanea per 15 giornate a lire 250.000 al giorno, in occasione di 10 riunioni delle Commissioni miste).....	lire 3.750.000
Variazioni in aumento.....	lire 500.000
Totale . . .	50.000.000

Articolo 5.

La partecipazione italiana alla Missione di monitoraggio nella ex Jugoslavia (ECMM), decisa dalle Comunità europee a seguito della stipula del «Memorandum d'intesa» del 13 luglio 1991 con la Jugoslavia, ha lo scopo di contribuire ad una soluzione politica della crisi jugoslava.

Gli oneri connessi all'iniziativa sono suddivisi tra gli Stati comunitari, in relazione ad una percentuale rapportata al prodotto nazionale lordo di ciascun Paese. All'Italia è assegnata una percentuale del 14 per cento della spesa complessiva.

Sulla base dei dati finora forniti dalla CEE ed in relazione alle esigenze operative, viene prevista per l'intero anno 1996, una spesa di 32,6 milioni di marchi tedeschi e, quindi, per la partecipazione italiana, si richiede un onere di 5.000 milioni di lire a carico dell'Italia, tenuto conto del rapporto di cambio di lire 1.100 per un marco tedesco.

Come già stabilito negli interventi realizzati nelle precedenti presidenze CEE, l'Italia è tenuta a versare nel primo semestre 1996, quale Paese di turno della presidenza europea, un ammontare di 18.000 milioni di lire (16,3 milioni di marchi tedeschi x lire 1.100) comprensivo

della nostra quota di 2.500 milioni di lire, quale anticipo dei contributi dovuti dagli Stati membri della CEE, con l'intesa di ricevere il successivo rimborso delle quote a carico degli altri Paesi comunitari per l'importo di 15.500 milioni di lire.

Inoltre, in relazione ai programmi operativi svolti nell'anno 1995, risulta un impegno da parte italiana per il versamento alle Comunità europee di una quota residua, quantificata rispettivamente in 2.493.140 franchi francesi ed in 2.032.200 marchi tedeschi, corrispondenti a 2.908 milioni di lire, in relazione all'indicato rapporto di cambio di lire 1.100 per un marco tedesco, nonché di lire 270 per un franco francese.

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di 23.500 milioni di lire nell'anno 1996 (18.000 quale anticipo della spesa del primo semestre 1996 comprensivo della quota italiana di 2.500 quota italiana relativa al secondo semestre 1996 di 2.500 quota residua anno 1995 pari a 3.000).

Si fa presente, infine, che l'indicato importo di 15.500 milioni di lire, quale rimborso delle quote a carico degli altri Stati comunitari, sarà versato al capo X - capitolo n. 2368 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

Articolo 6.

Forum Mediterraneo.

In coincidenza con il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, l'Italia ha anche la presidenza del «Forum del Mediterraneo», iniziativa intesa allo sviluppo della collaborazione principalmente nel settore culturale. Pertanto, l'Italia è tenuta ad ospitare la prossima riunione a livello dei Ministri degli esteri degli undici Paesi aderenti, che si terrà a Ravello nel prossimo mese di aprile. La relativa spesa, sulla base dei costi sostenuti in analoghe iniziative, viene così quantificata:

- | | |
|--|------------------|
| a) alloggio a Ravello per due giorni per i componenti delle delegazioni per un totale di ottanta persone (lire 650.000 x 2 giorni x 80 persone); | lire 104.000.000 |
| b) eventi conviviali:
(una cena, un pranzo per i Ministri, un pranzo ed una colazione per gli altri partecipanti); | lire 120.000.000 |
| c) trasporti:
(noleggio pulmini ed autovetture da Napoli, oppure eventualmente da Roma, per il trasporto delle delegazioni a Ravello). | lire 70.000.000 |
| d) attrezzature tecniche:
(fax, telefoni, impianti di telefonia mobile, arredi per uffici e sistemi di amplificazione) | lire 210.000.000 |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) allestimento centri-stampa	lire 150.000.000
f) programma parallelo per le consorti dei componenti delle delegazioni.....	lire 50.000.000
g) servizio d'interpretariato: (n. 16 interpreti per tre giorni: lire 400.000 al giorno x 16 persone x 3 giorni)	lire 19.200.000
h) spese di agenzia per l'organizzazione del Forum	lire 20.000.000
i) spese impreviste.....	lire 15.000.000
	<hr/>
Totale onere ...	lire 758.200.000
	<hr/>
In cifra tonda ...	lire 760.000.000
	<hr/> <hr/>

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal decreto-legge relativamente ai componenti delle delegazioni, al numero degli interpreti, ed alle spese per attrezzature tecniche, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Vertice FAO - Alimentazione.

La partecipazione italiana per il sostegno delle iniziative da realizzare in occasione dello svolgimento del Vertice mondiale della alimentazione, organizzato a Roma dalla FAO, quantificata in 2.000 milioni di lire nell'anno 1996, deve intendersi quale limite massimo e invalicabile di spesa finalizzato al finanziamento delle predette iniziative.

Articolo 7.

I dati forniti nella presente relazione tecnica sono stati calcolati come segue:

1) si considera che i 200 impiegati a contratto da assumere possano essere sia di cittadinanza italiana che straniera;

2) il costo medio unitario per contrattista è stato stimato sulla base delle retribuzioni medie percepite nell'intera rete diplomatico-consolare dal personale a contratto, sia italiano che straniero, ponderate considerando l'attuale ripartizione tra le due anzidette categorie, cittadini italiani (circa 2/3) e stranieri (circa 1/3);

3) per gli anni successivi è stato ipotizzato un incremento del 3 per cento al fine di coprire eventuali aumenti del fabbisogno collegati a quanto previsto in materia ai sensi degli articoli 157 e 162 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ovvero derivanti da:

adeguamenti del tasso di cambio;
variazioni negli oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
aumenti retributivi eventualmente resi necessari da variazioni delle medie retributive locali.

ONERI PRESUMIBILI

PRIMO ANNO: PERIODO MAGGIO-DICEMBRE - 1996.

Costo medio unitario per contrattista ai valori
1996:

lire 57,5 milioni/anno;

200 contrattisti ai valori 1996: lire 7.700 milioni

SECONDO ANNO: 1997

Costo medio unitario per contrattista ai valori
1997:

lire (57,5 - 3 per cento =) 59,2 milioni/anno (dato arrotondato);

200 contrattisti ai valori 1997: lire 11.840 milioni

TERZO ANNO: 1998

Costo medio unitario per contrattista ai valori
1998:

lire (59,2 - 3 per cento =) 61 milioni/anno (dato arrotondato);

200 contrattisti ai valori 1998: lire 12.200 milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, e 1° marzo 1996, n. 100.

Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la data della revoca da parte dell'U.E.O. della delibera con cui venne disposta la missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1ÆSD giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonchè quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonchè quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Articolo 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Articolo 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni di lire per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'occorrenza derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'Accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996.

SCALFARO

DINI, AGNELLI, ARCELLI, MOTZO

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO